

ATTO GIUDIZIARIO 1

L'operatore economico Tizio, utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti, determinata all'esito della procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, domanda l'accesso agli atti della fase esecutiva delle prestazioni ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990. Nell'istanza rappresenta che il suo interesse deriva dalla eventuale sollecitazione del potere dell'amministrazione di provocare la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore e il conseguente interpello per il nuovo affidamento del contratto, secondo le regole dello scorrimento della graduatoria.

La stazione appaltante rigetta l'istanza di accesso per mancanza del requisito dell'attualità dell'interesse.

Il ricorrente impugna il diniego di accesso al Tar Puglia – sez. staccata di Lecce -, evocando in giudizio anche Caio, aggiudicatario. Tizio si duole della mancata considerazione dell'attualità dell'interesse, non diverso rispetto a quello generalmente riconosciuto al non aggiudicatario all'accesso agli atti prodromici all'aggiudicazione, anche alla luce della rilevanza del bene trasparenza nel nuovo assetto ordinamentale.

La stazione appaltante Alfa resiste, confermando l'insussistenza di un interesse attuale.

denegato
Il Tar Puglia – sez. staccata di Lecce - rigetta il ricorso, per mancanza di attualità dell'interesse rispetto al *colono*
diniego, con sentenza depositata in data 3 settembre 2019.

1
[Redacted] In data 25 gennaio 2020 la parte notifica alla stazione appaltante Alfa presso la sede legale un atto di appello, dolendosi della violazione dell'art. 22 comma 1 della legge 241/1990; in via gradata, lamenta il mancato esercizio del potere di riqualificazione da parte del Tribunale dell'istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 e 53 del d. lgs. 50/2016 come istanza di accesso civico generalizzato, della quale sussisterebbero i presupposti anche ove risulti carente l'attualità dell'interesse.

Il candidato, assunte le vesti del legale della stazione appaltante Alfa, rediga l'atto più idoneo a tutelarne le difese.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

PARERE 1

La Società S. partecipava alla gara bandita nell'anno 2019 dalla Autorità di Sistema Portuale di _____
avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione
della stazione marittima lato mare ,nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza _____.

Durante la fase di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 conseguente al
collocamento al primo posto in graduatoria della Società S. , " ... è emersa la presenza di un'annotazione nel
Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Osservatorio ANAC per
interventiva risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto di appalto sottoscritto con il Comune di P in
data 13.09.2018 dalla ridetta Società per l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di restauro da
eseguire nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia sito a P-----.

Il RUP, rilevato che dal DGUE (Documento di gara unico europeo) presentato dall'Operatore economico
partecipante si desume quanto segue:

"Nella sezione dedicata alla Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili, ex art.
80 comma 5) lett. c) - ter) del D. Lga. 50/2016 Alla domanda: L'operatore economico ha già avuto
esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente
contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di
imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di
appalto?" L'operatore risponde NO;

chiede al Legale dell'AdSP di esprimere un parere legale sulla possibilità di procedere alla esclusione del
concorrente dalla procedura di gara.

Il candidato, assunte le vesti del legale interno, rediga motivato parere trattando gli istituti giuridicamente
rilevanti.

